

## TRIBUNALE DI CHIETI

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e così composto:

1 Dr. Geremia Spiniello	Presidente
2 dr. Medica Patrizia	Giudice rel.
3 Dr. Antonella Redaelli	Giudice

a scioglimento della riserva di cui al verbale camerale del 26.9.2013,

pronunciando sulla richiesta di riesame formulata dalla CAIO srl, avverso il provvedimento di sequestro preventivo emesso il 12.8.2013, il Gip di Lanciano sulla base del combinato disposto degli artt. 19 e 53 del DLvo 231/2001, che consentono il sequestro finalizzato alla confisca dei beni di proprietà delle persone giuridiche, nel cui interesse sono stati commessi i reati per cui si procede, ex art. 25 undecies del DLvo 231/2001,

osserva

Il provvedimento impugnato ha disposto il sequestro preventivo dei beni nella disponibilità della CAIO srl, fino alla concorrenza dell'importo di € 505.600, corrispondente all'ammontare del profitto conseguente al mancato corretto smaltimento dei rifiuti presenti sul sito di proprietà della società il cui legale rappresentante, TIZIO, è indagato ex art. 192 del DLvo 152/2006, per aver depositato, in maniera incontrollata rifiuti di varia natura, pericolosi e non pericolosi, in buona parte interrati, su un'area di mq 800, sita in Atesa (Chieti), Contrada Saletti, realizzando in tal modo una discarica non autorizzata, di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi.

Il provvedimento è stato impugnato dalla società ricorrente che ha chiesto l'annullamento o la revoca del sequestro, assumendo la nullità del provvedimento impugnato per violazione del principio del ne bis in idem e giudicato cautelare, evidenziando che questo tribunale del riesame con provvedimento del 2.7.13 aveva annullato analogo provvedimento, adottato 1.6.13 dal Gip di Lanciano.

La ricorrente contestava poi la sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento impugnato, assumendo l'omessa motivazione del provvedimento impugnato e l'estraneità del TIZIO ai fatti contestati, relativi a reati comunque prescritti ed a condotte verificatesi prima dell'entrata in vigore dell'art. 25 undecies del DL 231/2001, introdotto dal DLvo 121/2011.

Contestava poi l'omessa accertamento del profitto derivante da reato.

A sostegno di quanto affermato, ha allegato due sentenze, la prima emessa dal Tribunale di Lanciano-sezione distaccata di Atesa, in data 11.12.2000, nei confronti di soggetti diversi dal ricorrente, l'altra emessa nei confronti del ricorrente, dal tribunale di Lanciano in data 9.5.2007.

Con riferimento all'eccezione preliminare, concernente la violazione del principio del ne bis in idem, rileva il collegio che il precedente sequestro è stato annullato in data 2.7.13 da questo tribunale, pur riconoscendo la sussistenza del fumus boni juris, sul presupposto che il sequestro per equivalente non poteva essere richiesto per coprire i costi di bonifica del sito, attesa la mancata attivazione della procedura prevista dall'art. 242 e ss del TUA.

Nel caso di specie invece il sequestro per equivalente è stato richiesto su beni e valori degli indagati, TIZIO e CAIO srl, corrispondenti al profitto da reato, conseguito per effetto della propria condotta illecita.

L'eccezione va quindi rigettata, trattandosi di provvedimento che pur avendo ad oggetto il medesimo fatto, è stato adottato sulla base di presupposti diversi da quelli valutati dal tribunale del riesame nel precedentemente provvedimento annullato.

Per quanto poi concerne la sussistenza del fumus del reato contestato, dalle sentenze allegate dal ricorrente emerge che non era stato possibile individuare l'identità della ditta alla quale era da ricondurre la produzione dei rifiuti, rinvenuti nel capannone di proprietà della CAIO srl, mentre la seconda sentenza, emessa nei confronti di TIZIO, aveva accertato che il ricorrente, proprietario del terreno sul quale altra ditta aveva depositato rifiuti provenienti dalla lavorazione dell'alluminio, aveva provveduto, nel 2006, non allo smaltimento di detti rifiuti bensì alloro spostamento in due vasche in

cemento, parzialmente interrato.

Considerato che l'identità del soggetto, produttore dei rifiuti rinvenuti all'interno del capannone oggetto di sequestro non è stata mai accertata o è stata oggetto di mero accertamento incidentale, va poi rilevato che la Polstat di Lanciano aveva accertato la presenza di 1.100 mq di rifiuti pericolosi (costituiti da tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio) e non pericolosi (tra cui imballaggi in plastica, gomma legno) sequestrati in data 19.4.13.

Considerato che l'adozione del provvedimento impugnato presuppone l'accertamento giudiziale del fumus boni juris, ritiene il collegio sussistente il requisito richiesto considerato il rinvenimento dei rifiuti su area di proprietà della CAIO srl, di cui l'indagato TIZIO è legale rappresentante. Va poi segnalato che le sentenze e la documentazione allegata dal ricorrente sono del tutto inidonee a provare un'estraneità ai fatti contestati, della ricorrente, trattandosi di fatti addebitabili alla stessa, anche a titolo di mera colpa.

Quanto alla dedotta prescrizione dei reati contestati, ed all'eccezione irretroattività dell'art. 25 undecies del DL 231/2001, introdotto dal DLvo 121/2011, va evidenziato che il deposito incontrollato di rifiuti, costituisce attività di gestione del rifiuto, che perdura fino al suo smaltimento o recupero, quindi condotta attuale, ritualmente contestata all'ente. (Cfr. Cass, sez. III, 25216111).

Con riferimento alla determinazione dei costi per lo smaltimento dei rifiuti rinvenuti nel sito sequestrato, il PM ha prodotto preventivo della XXXX srl, dal quale emerge che per lo svolgimento di tale attività la ditta ha preventivato costi per € 515.800, né è possibile allo stato, trattandosi di rifiuti interrati, ottenere un preventivo più specifico.

Considerato che, a differenza del sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma secondo cpp, il sequestro, disposto ex art. 322 - ter cp, ha ad oggetto l'equivalente del profitto del reato e quindi anche cose che non hanno rapporto con la pericolosità individuale del soggetto e non sono collegate con il singolo reato, può senz'altro affermarsi la legittimità del sequestro disposto dal Gip di Lanciano, avente ad oggetto beni nella disponibilità della CAIO srl, fino alla concorrenza della somma di € 505.600,00 corrispondente alla somma preventivata per il corretto smaltimento dei rifiuti rinvenuti sull'area in sequestro.

#### **P.Q.M.**

Rigetta il ricorso, condannando il ricorrente alle spese del procedimento.

Così deciso in Chieti nella camera di consiglio del 26.9.2013.

L'estensore  
Patrizia Medica

Il Presidente  
Geremia Spiniello